



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 9/2022** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:

 **GEBERIT**



 **innova**


MARKINVENIO
CONSULENZA IN PROPRIETÀ INTELLETTUALE, LEGALE E FISCALE


sime[®]
CLIMA DI VALORE

 **TEKNOFILM**
PELLICOLE PER VETRI
EFFICIENZA ENERGETICA

URMET | GROUP



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

CIRCOLARE N. 9 DEL 19 DICEMBRE 2022

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Catasto
- Edilizia
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



ORDINE

DALL'ORDINE

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che le segreterie dell'Ordine e di A.P.I.CO. rimarranno chiuse per le festività natalizie dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.

Gli uffici riapriranno il lunedì 9 gennaio 2023.

I Consigli direttivi augurano a tutti gli iscritti e famiglie un Sereno Natale.



CATASTO

CATASTO

ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como, informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei comuni interessati dagli aggiornamenti relativi a variazioni colturali per l'anno 2022.

E' possibile la consultazione accedendo al servizio "Variazioni colturali online - Ricerca particelle" disponibile nell'area Tutti i servizi, Fabbricati e terreni del sito internet dell'Agenzia de1l'Entrate.

Link di riferimento: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/VariazioniColturali/motore.php>

COMUNE DI OLGiate COMASCO - ENTRATA IN CONSERVAZIONE DELLA NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Como comunica l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal 09/11/2022 degli atti cartografici e censuari del Comune di Olgiate Comasco.



EDILIZIA

EDILIZIA

VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI NELLE COSTRUZIONI

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25935/2022

Cassazione: la violazione delle distanze tra costruzioni può comportare anche risarcimento dei danni per temporaneo deprezzamento della proprietà

Violare le distanze tra costruzioni con opere abusive non solo comporta l'obbligo del ripristino dello stato originario dei luoghi, ma il vicino danneggiato può chiedere anche il risarcimento dei danni per il temporaneo deprezzamento della sua proprietà, salvo che il responsabile degli abusi non riesca a provare il contrario.

Questo in sintesi il contenuto della recente ordinanza n. 25935/2022 della Corte di Cassazione.

La tettoia abusiva e le distanze violate. Il caso

La proprietaria di un immobile citava in tribunale la vicina proprietaria del piano sottostante, poiché aveva realizzato senza alcun permesso una tettoia sovrastante l'intero terrazzino con pareti in muratura e copertura in lamiera.

In particolare, il suddetto manufatto aveva coperto il lato perimetrale esterno dell'appartamento al piano superiore fin quasi ad un'altezza corrispondente a quella del lato inferiore della finestra.

La proprietaria del piano di sopra lamentando, quindi, una grave limitazione del diritto di proprietà, sosteneva di aver ricevuto un danno di natura economica a causa del diminuito valore di mercato dell'unità immobiliare.

Il tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la vicina convenuta proprietaria della tettoia per violazione delle distanze legali e all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti alle illegittime trasformazioni edilizie.

Il giudizio della Corte d'Appello

La questione approdava, quindi, presso la Corte d'Appello con la motivazione che nel precedente grado di giudizio l'attrice non aveva fatto alcun riferimento alla violazione delle distanze tra costruzioni, ma i giudici evidenziavano che il mancato riferimento all'articolo 907 "Distanza delle costruzioni dalle vedute" c.c. da parte dell'attrice non aveva alcun rilievo posto che chiaramente era stata dedotta e denunciata l'avvenuta violazione del diritto di veduta per effetto della realizzazione della tettoia da parte della convenuta.

Ed eccoci giunti in Cassazione.

La ricorrente proprietaria della tettoia, tra l'altro, continuava a sostenere a sua difesa ed in merito al risarcimento non dovuto che l'attrice aveva fondato le proprie richieste fin dal principio sulla natura abusiva della costruzione e non sulla violazione delle distanze (osservazione formulata invece dai giudici).

La Corte di Cassazione sull'interpretazione del giudice di merito della domanda giudiziale

Gli ermellini in premessa sottolineano che l'interpretazione della domanda è attività propria del giudice di merito che ha motivato in ordine allo specifico punto posto con il motivo di appello circa l'esplicito riferimento, contenuto nell'atto di citazione, alla violazione delle distanze, essendo irrilevante

il mancato espresso richiamo all'art. 907 c.c.

Essi ribadiscono che, secondo quanto affermato costantemente dalla Cassazione: il giudice di merito, nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito.

Sul punto il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Per concludere, tornando alla questione della richiesta di risarcimento, la Cassazione chiarisce che per consolidato orientamento giurisprudenziale: la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.

In altre parole, la violazione delle distanze ha provocato indirettamente una limitazione dell'uso del bene con un conseguente deprezzamento temporaneo, senza obbligo da parte del danneggiato alla dimostrazione di tale circostanza. Tuttavia, è nella facoltà di chi ha commesso l'abuso di dimostrare la non debenza del risarcimento data la peculiarità dei luoghi e le modalità dell'abuso.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

DINIEGO O INIBIZIONE CILAS SUPERBONUS

Sentenza TAR Campania n. 2627 del 10 ottobre 2022

La CILAS parimenti alla CILA non può essere negata tantomeno inibita poiché, in qualità di comunicazione, non prevede una fase di controllo. Lo chiarisce il Tar Campania

Attenzione a non confondere una comunicazione con un titolo edilizio: una comunicazione non può essere negata o inibita come un titolo edilizio. Questo quanto chiarito dal Tar Campania con la interessante sentenza 2627/2022.

CILA, CILAS, SCIA, trova le differenze! Il caso

Una società presentava in Comune una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) in merito a lavori attinenti al Superbonus (CILAS). La suddetta comunicazione faceva riferimento alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico, di adeguamento funzionale, sismico e igienico-sanitario di un immobile adibito ad attività extralberghiera (affittacamere).

Successivamente, l'amministrazione comunale dichiarava la CILAS inefficace, in quanto "irricevibile" e "improcedibile", disponendone contestualmente l'archiviazione o la sospensione poiché aveva ritenuto che ci fossero irregolarità nei lavori.

La società decideva, quindi, di far ricorso al Tar sostenendo in sua difesa:

- il non assoggettamento della CILAS ad un controllo sistematico omologo a quello riservato alla SCIA, la CILAS sarebbe stata caricata erroneamente di un sotteso potere amministrativo normalmente tipizzato di diniego e/o inibitoria;
- tesi avvalorata a maggior ragione dalla natura degli interventi edilizi contemplati dalla CILAS riconducibili in edilizia libera secondo l'art. 6 del dpr 380/2001 (la formalità di cui al successivo art. 6 bis essendo richiesta dall'art. 119 ter del dl n. 34/2020 ai soli fini del riconoscimento del Superbonus 110%).

La sentenza del Tar Campania: il diniego di una CILA è nullo!

I giudici premettono che:

- il regime proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della CILA, a differenza di quel-

lo proprio dell'attività edilizia subordinata alla presentazione della SCIA, non prevede una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio;

- in relazione alla tipologia di interventi in base all'art. 6 bis del dpr 380/2001 l'amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui le opere realizzate risultino in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia; detto ciò, chiariscono che in base ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato:

è nullo, ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/1990, il diniego di una CILA, in quanto espressivo di un potere non tipizzato nell'art. 6 bis d.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'esercizio della correlata potestà repressiva dell'ente territoriale

L'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma a differenza di quest'ultima non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie. La Comunicazione deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere:

- meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo,
- inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA).

Ne deriva che la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale, non essendo a quest'ultima precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.

I giudici, infine, chiariscono che un eventuale pronunciamento anticipato dell'amministrazione in ordine alla legittimità degli interventi comunicati con CILA, come nel caso in esame, riveste carattere non già provvedimentale, bensì meramente informativo, non rispondendo ad un potere normativamente tipizzato.

Il ricorso è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.ancebrindisi.it/sentenza-del-tar-campania-10-ottobre-2022-n-2627/>



ENERGIA

ENERGIA

INFOVOLTAICO – STATISTICHE TRIMESTRALI

INFOVOLTAICO – statistiche trimestrali Disponibili le prime statistiche sul settore fotovoltaico in Italia: valori significativamente più elevati rispetto agli anni precedenti relativamente a tutti gli impianti e a tutte le Regioni

Disponibili le prime statistiche dedicate al fotovoltaico in Italia: InFotovoltaico. Si tratta della prima edizione della nuova pubblicazione statistica a cura del GSE per il settore del fotovoltaico.

Il GSE intende fornire i principali dati statistici con cadenza trimestrale al fine di assicurare un monitoraggio tempestivo delle principali variabili che lo caratterizzano, a livello nazionale e regionale.

Le prime statistiche trimestrali sul fotovoltaico

Nel rapporto statistico del GSE i dati principali sullo stato di sviluppo del fotovoltaico italiano e le sue tendenze, aggiornati al 30 settembre 2022.

A tal riguardo il GSE sottolinea un incrementato di quasi 940 MW della capacità installata nel nostro Paese, a conferma del trend di crescita degli ultimi tempi dopo anni di relativa stabilità.

Il settore del fotovoltaico è, quindi, in netta ripresa con dati positivi che interessano tutte le classi dimensionali degli impianti, tutte le regioni e le principali città del Paese.

Su un totale stimato di circa 115 TWh di energia elettrica complessivamente prodotta in Italia nel 2021 da fonti rinnovabili, il fotovoltaico ha coperto una quota poco inferiore al 22%, attestandosi al

secondo posto, tra le varie fonti, dopo gli impianti idroelettrici (39%).

I dati principali

Il settore del fotovoltaico è, quindi, in netta ripresa con dati positivi che interessano tutte le classi dimensionali degli impianti, tutte le regioni e le principali città del Paese.

In particolare, nei primi 9 mesi del 2022 i dati rilevano la seguente situazione:

- circa 1.140.000 impianti fotovoltaici in esercizio (+12% rispetto alla fine del 2021), per una potenza complessiva superiore ai 24,2 GW (+7%);
- l'aumento della produzione di circa il 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ossia poco inferiore ai 24 TWh;
- il 51% della potenza installata complessiva appartiene al settore industriale (che include le imprese di produzione di energia) e, a seguire il settore terziario (20%), con il raggiungimento rispettivamente del 62% e del 53% di energia autoconsumata sul totale di quella prodotta; si attestano, poi, il settore residenziale (18%) e quello dell'agricoltura (11%);
- il 35% della potenza degli impianti è installata a terra, il restante 65% non a terra (su edifici, tetti, coperture, ecc.); in particolare, la superficie complessivamente occupata dagli impianti a terra è stimabile in circa 15.800 ettari.

Con riferimento infine alla producibilità degli impianti, in generale, la potenza complessivamente installata in Italia a fine 2021 si concentra nel seguente modo:

- per il 45% nelle regioni settentrionali,
- per il 37% in quelle meridionali,
- per il restante il 18% in quelle centrali. Nello specifico, si ha:
- la Lombardia con il maggior numero di impianti fotovoltaici (oltre 160.000) che concentrano il 12% della potenza complessiva installata nel Paese), seguita dal Veneto (circa 148.000 impianti);
- la Puglia, invece, è la regione con maggiore potenza installata, quasi 3 GW, ossia il 13% del totale nazionale. Nello specifico, Lecce è la provincia con la migliore performance rilevata nei primi 9 mesi del 2022, con poco meno di 1.100 ore di funzionamento, per una media di circa 4 ore/giorno.

MASE COMUNITÀ ENERGETICHE – INVITO A PARTECIPARE

Imprese, cittadini e consumatori possono partecipare al nuovo schema di decreto con gli incentivi per impianti fotovoltaici e comunità energetiche

Il MASE (nuovo nome del MiTE) ha pubblicato sul portale ufficiale un nuovo schema di decreto per le comunità energetiche rivolto a imprese, cittadini, attori istituzionali e consumatori. È possibile rispondere a tale chiamata entro e non oltre il 12 dicembre 2022..

Consultazione pubblica

Il nuovo decreto presentato dal MASE individua i criteri principali e la modalità per la concessione di incentivi con l'obiettivo di realizzare nuovi impianti di fonti rinnovabili in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo

Si prevede l'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare, di:

- a. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c. Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Si prevede inoltre il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
- i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
- le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- sono inclusi nell'ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Come rispondere

Tutti i soggetti interessati possono rispondere entro il 12 dicembre 2022 inviando le proprie osservazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC dgaece.div03@pec.mise.gov.it utilizzando il modulo di consultazione e come oggetto alla mail "consultazione dm energia condivisa".



FISCALE

FISCALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E RINUNCIA DIRITTO DI ABITAZIONE

Agenzia delle Entrate – Interpello n. 525 del 26.10.2022

Fisco: via libera alle agevolazioni prima casa sull'acquisto di una nuova abitazione in caso di rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione

Nuovi dubbi sull'agevolazione "prima casa": i chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 252 del 26 ottobre 2022 che si concentra sulla tassazione dell'atto di rinuncia al diritto di abitazione.

Il caso su "agevolazione prima casa" e "rinuncia al diritto di abitazione"

L'istante, a seguito del decesso del coniuge, ha ereditato il 50% della proprietà dell'abitazione mentre l'altro 50% è stato ereditato dalla figlia. Ai sensi dell'art. 540 del codice civile, sull'immobile in questione si è costituito il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite. Inoltre, ai sensi della legge n. 342/2000 sono state applicate le agevolazioni "prima casa" in sede di dichiarazione di successione.

Successivamente, l'istante rappresenta di voler acquistare, nello stesso Comune dove si trova l'immobile ereditato, un nuovo immobile da adibire ad abitazione in cui trasferire la propria residenza anagrafica, fiscale e il domicilio e di voler richiedere le agevolazioni "prima casa" dichiarando in fase di rogito per l'acquisto del nuovo immobile il proprio impegno a trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi.

Inoltre, viene fatto presente che intende rinunciare al diritto di abitazione a titolo gratuito. Pertanto, in sede di interpello chiede se:

- la rinuncia debba essere formale o tacita e se sia sufficiente il solo trasferimento della residenza e il domicilio in altro immobile perché avvenga in automatico la decadenza del diritto di abitazione;

- la rinuncia sia assoggettata a tassazione ai fini delle imposte indirette.

Ricordiamo che la dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, di natura prevalentemente fiscale, per comunicare all'Agenzia delle Entrate il passaggio di proprietà di determinati beni o della titolarità di capitali appartenuti alla persona deceduta e vengono, così, determinate le imposte dovute. La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data di decesso del contribuente.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello

In considerazione di quanto espresso dall'istante il Fisco ha fornito i seguenti chiarimenti:

- la rinuncia al diritto di abitazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata (ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile), pena nullità della rinuncia;
- tale atto va trascritto in quanto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare (vedi articolo 2643, comma 1, del codice civile);
- ai fini fiscali, l'atto di rinuncia a titolo gratuito è considerato "trasferimento", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 346/1990;
- la rinuncia, a titolo gratuito, costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni;
- le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell'1% (art. 1 della Tariffa, allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) e del 2% (art. 10 del medesimo decreto);
- nel caso di specie la base imponibile sulla quale calcolare le sopra indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia.

Conclusioni

La rinuncia, a titolo gratuito da parte del coniuge superstite, al diritto di abitazione sull'immobile ereditato al 50%, sul quale sono stati applicati i benefici "prima casa", rappresenta un vero e proprio trasferimento: via libera, quindi, alle agevolazioni "prima casa" sulla nuova abitazione acquistata. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura proporzionale dell'1 e del 2%.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+525+del+26+ottobre+2022.pdf/9375ea93-487f-7f45-0dd3-36ef67111561>

TASSAZIONE CESSIONE DI TERRENI E UNITÀ COLLABENTI STRUMENTALI

Agenzia delle Entrate – Interpello n. 554 del 07.11.2022

La cessione di terreni con unità collabenti è assoggettata ad aliquota IVA del 22%: vale la classificazione catastale al momento della cessione

Nel caso di cessione di terreni con edifici strumentali classificati come "unità collabenti" destinate alla demolizione e ricostruzione, è prevista la tassazione ordinaria; è, inoltre, dovuta l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.

Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate in riferimento all'interpello n. 554/2022, in tema di cessione di terreni con unità collabenti.

Istanza di interpello: a quale tassazione è soggetta la cessione di un terreno con immobili collabenti? Con l'istanza di interpello n. 554/2022, la società istante dichiara di essere proprietaria di un'area su cui insiste un complesso edilizio composto da 5 edifici inizialmente con destinazione alberghiera (ossia categoria catastale D/2) e successivamente, caduti in uno stato di notevole degrado, classificati come unità "collabenti" (categoria catastale F/2). Attualmente sono in via di demolizione e ricostruzione nonché in conversione urbanistica con destinazione residenziale. Infatti, la società riferisce che, non oltre il mese di marzo 2023, intende cedere la suddetta proprietà ad una società immobiliare che procederà con la demolizione degli scheletri degli edifici ed allo sviluppo immobiliare dell'area.

Il dubbio interpretativo dell'istante riguarda la corretta qualificazione da attribuire alla proprietà oggetto dell'atto di compravendita e le corrette imposte da versare in merito alla cessione. In particola-

re, chiede se si considerano:

- immobili in corso di demolizione in vista di successiva ricostruzione, o comunque manufatti ancora inseriti nel circuito produttivo, e quindi assoggettabili ad IVA e alle altre imposte indirette in misura fissa;

oppure

- vecchi fabbricati strumentali costruiti da più di cinque anni e sui quali negli ultimi cinque anni non sono stati effettuati interventi di ripristino; pertanto, non essendo utilizzabili senza radicali trasformazioni, sono esenti IVA (ai sensi del decreto IVA).

A tal riguardo, ricordiamo che le unità collabenti, con categoria catastale F/2, sono quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina un'incapacità reddituale.

I chiarimenti del Fisco in tema di imposte indirette in caso di cessione di terreni con unità collabenti in linea generale, precisa l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'assoggettamento all'imposta delle cessioni di immobili effettuate da soggetti passivi, distingue gli immobili strumentali da quelli abitativi, prevedendo per questi ultimi un generale regime di esenzione.

In particolare, la circolare 4 agosto 2006, n. 27/E si sofferma sulla distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali, distinzione che viene fatta in base alla classificazione catastale al momento della cessione, indipendentemente dalla destinazione di fatto successiva alla vendita.

In pratica, la classificazione catastale del fabbricato al momento della cessione è, in linea generale, il criterio di riferimento principale per applicare il regime di esenzione IVA previsto dai numeri 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del decreto IVA, indipendentemente dalla destinazione di fatto, successiva alla vendita.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla circolare n. 12/E del 2007, la cessione di un fabbricato effettuata in un momento anteriore alla data di ultimazione dei lavori deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo. Detta circolare chiarisce, inoltre, che un fabbricato si intende ultimato nel momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo.

Conclusioni

Il caso in esame riguarda un complesso immobiliare che all'atto della cessione risulta censito al catasto nella categoria "F/2 – unità collabenti" (tranne la particella censita come "F/1 – aree urbane"), sul quale la società ha eseguito parziali interventi di demolizione.

Queste categorie catastali, conclude il Fisco, non rientrano in nessuna di quelle per le quali è prevista l'esenzione IVA e, pertanto, l'istante è tenuto a versare l'IVA nella misura ordinaria del 22% per la cessione del terreno su cui insistono detti immobili; l'imposta di registro deve essere applicata nella misura fissa di euro 200,00; nella stessa misura di euro 200,00 sono dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.

Ai fini delle imposte dirette la cessione unitaria di un terreno con fabbricati collabenti, destinati alla demolizione e ricostruzione ha come oggetto della cessione l'edificio e non l'area.

A tal riguardo, in base ad un precedente orientamento giuridico (Sentenza n. 5166/2013 della Corte di Cassazione) i fabbricati collabenti sono da considerarsi fiscalmente come area fabbricabile, in quanto lo strumento urbanistico comunale ne prevede solitamente il recupero edilizio, anche se nei limiti delle cubature esistenti.

Unità collabenti e detrazioni

In tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi finalizzati al risparmio energetico e Superbonus, si precisa che le unità collabenti, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, sono manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Pertanto, essendo detti interventi finalizzati alla conservazione del bene, sono agevolabili, a condizione che gli stessi non siano considerati come nuova costruzione.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+554+-del+7+novembre+2022.pdf/5376ef5d-5f27-b5de-f4e9-83af4a58e85a>



LL.PP.

CONFLITTO DI INTERESSE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Linee Guida ANAC n. 15

A cosa si riferiscono le linee guida ANAC n. 15? Cos'è il conflitto di interesse negli appalti pubblici e come si gestisce. L'art. 42 del dlgs 50/2016

Le linee guida ANAC n.15 si riferiscono all'individuazione e alla gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. Analizziamole nel dettaglio.

Il documento ha la finalità di agevolare le stazioni appaltanti nell'individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara, favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione di buone pratiche, nell'ottica dell'imparzialità e della trasparenza.

È opportuno dare uno sguardo al quadro legislativo di contorno, con riferimento all'art. 42 del dlgs 50/2016. Tale articolo norma appunto il conflitto di interesse.

Il conflitto di interesse: linee guida ANAC n.15 e art. 42 del codice appalti

Secondo l'art. 42 del codice appalti, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di prevedere misure adeguate per limitare, risolvere, prevenire ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni.

Tale obbligo ha l'obiettivo di evitare che il procedimento di aggiudicazione sia influenzato da fattori esterni all'appalto, garantendo parità di trattamento per tutti gli operatori economici.

L'art. 42 prevede 3 tipi di conflitto di interesse:

- il soggetto ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale;
- richiamo alle fattispecie di cui all'art. 7 dpr 62/2013: obbligo di astensione (il dipendente deve astenersi dal partecipare ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi);
- richiamo alle gravi ragioni di convenienza.

Quando si ha conflitto di interesse?

Il conflitto di interesse si verifica ogni qualvolta la procedura di aggiudicazione viene influenzata per via di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale: tutti quegli interessi, cioè, che minano l'imparzialità.

Nello specifico il conflitto di interesse si registra quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio vengono adottate da soggetto che ha interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

L'utilità della norma è quella di evitare che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci influenzare nella scelta del contraente, accordando la preferenza ad un operatore economico solo per interessi soggettivi non verificabili.

Qual è il rimedio in condizione di conflitto di interesse?

Nel momento in cui il personale si rende conto di essere in una condizione di conflitto di interesse deve obbligatoriamente:

- fare comunicazione alla stazione appaltante;
- astenersi dalla partecipazione alla procedura.

Quali sono gli obiettivi delle linee guida ANAC n.15?

Le linee guida ANAC n.15 si pongono precisi obiettivi, quali:

- agevolare le stazioni appaltanti nell'individuazione delle situazioni di conflitto di interesse;
- favorire la regolarità delle procedure di gara;
- garantire imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa;
- garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell'assunzione di responsabilità;

- prevedere misure che evitino oneri eccessivi per le stazioni appaltanti.

Le linee guida in oggetto si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia, negli appalti dei settori speciali e in quelli assoggettati al regime particolare.

Tabella guida linee guida ANAC n.15

Le linee guida ANAC n.15 contengono una tabella-guida con le possibili situazioni di rischio che potrebbero generare conflitti di interesse non dichiarati e non comunicati. Si tratta di una tabella-bus-sola da tener sempre presente nelle aggiudicazioni per individuare ex ante forme di corruzione.

Nella tabella vengono individuate diverse fasi della procedura:

- programmazione;
- progettazione della gara;
- selezione del contraente;
- verifica, aggiudicazione e stipula contratto;
- esecuzione del contratto;
- rendicontazione del contratto. Per ogni fase vengono individuati:
 - i processi;
 - i soggetti coinvolti;
 - le situazioni di rischio.

Ad esempio per la fase della programmazione i processi individuati sono due:

- analisi e definizione dei bisogni;
- redazione e aggiornamento di strumenti di programmazione ex articolo 21 del codice. Per il primo processo il soggetto coinvolto è il RUP: la situazione di rischio è individuata nella definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico.

Per il secondo processo, invece, i soggetti coinvolti possono essere due: oltre al RUP potrebbe intervenire anche l'organo della stazione appaltante deputato all'approvazione.

Vengono indicate 2 situazioni di rischio:

- individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o partenariato pubblico-privato, in funzione dell'operatore economico che si intende favorire;
- intempestiva individuazione di bisogni che può portare a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/linee-guida-n.-15-recanti-individuazione-e-gestione-dei-conflitti-di-interesse-nelle-procedure-di-affidamento-di-contratti-pubblici>

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNI

Ministero della Transizione Ecologica – Avviso n. 147 del 04.10.2022

Al via dal 23 novembre le domande di accesso ai 320 milioni di euro disponibili per interventi di efficienza energetica negli edifici comunali

In arrivo contributi a fondo perduto riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePA (Mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni).

La procedura viene avviata mediante il presente Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica.

Avviso: Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica

Con il presente avviso viene fornita la procedura preordinata alla presentazione dell'istanza di concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Risorse disponibili

Le risorse disponibili sono complessivamente pari a 320 milioni di euro.

Una quota pari al 50% delle risorse, per complessivi 160 milioni di euro, è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle seguenti Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Destinatari del finanziamento

Possono presentare istanza di concessione di contributo le Amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Alla data di presentazione dell'istanza di concessione di contributo, i soggetti istanti non devono trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario.

Edifici oggetto degli interventi

Gli edifici oggetto dell'intervento ammesso al contributo devono essere:

- insistenti sul territorio nazionale;
- di proprietà dei soggetti istanti (Comuni), esclusi i casi di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi;
- adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all'esercizio di attività economica intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato.

Interventi ammissibili e non

Sono ammissibili i soli interventi che:

- rispettano i requisiti tecnici, indicati nei capitolati speciali PON IC (vedi articolo 3.1 dell'avviso);
- garantiscono la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall'Attestato di prestazione energetica (APE) ex ante.

NON sono ammissibili, invece:

- gli interventi su edifici non in possesso dei requisiti di agibilità;
- i soli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi, infatti, sono ammissibili esclusivamente in via complementare rispetto all'intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all'intervento di efficientamento. L'impianto di produzione deve essere dimensionato per l'autoconsumo e almeno il 50% dell'energia prodotta deve essere utilizzata per la predetta finalità.

Forma del finanziamento

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all'interno del MePA. Cinque è il numero massimo delle istanze di contributo che ciascun soggetto istante può presentare; ogni istanza di contributo dovrà riguardare un intervento da realizzare mediante l'acquisto di uno o più prodotti a servizio di un solo edificio o un solo complesso immobiliare.

L'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a 40.000 euro e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria, attualmente pari ad 215.000 euro.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo il soggetto istante, per ciascun intervento da realizzarsi sugli edifici, dovrà possedere un valido APE ex ante alla realizzazione dell'intervento, che sia stato trasmesso alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

Il contributo previsto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche in relazione alle medesime spese.

Per accedere al contributo è, quindi, necessario redigere e presentare l'APE, al fine di attestare il miglioramento in termini di efficientamento energetico che l'immobile avrà a seguito dell'intervento realizzato.

Spese ammissibili

In particolare, le spese ammissibili devono riguardare beni e servizi:

- appartenenti alle categorie e ai prodotti indicati nella Tabella prodotti PONIC/CSE 2022 presente nell'avviso;
- che abbiano le caratteristiche tecniche standardizzate previste nei capitolati speciali PON IC, rela-

tivamente alle tecnologie previste;

- la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi capitolati speciali PON IC;
- le cui spese afferiscano a interventi, da realizzarsi sugli edifici ammissibili.

La spesa relativa all'acquisto dell'APE ex ante è considerata ammissibile a contributo purché ricorrano determinate condizioni.

Sono inammissibili al contributo anche le spese inerenti ai servizi di manutenzione.

Modalità di concessione del contributo e di accesso al contributo

Il presente avviso è "a sportello", ossia i contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili che, ricordiamo, sono complessivamente pari a 320 milioni di euro.

A decorrere dalle ore 10:00 del 23 novembre 2022, i soggetti istanti possono accedere alla piattaforma informatica gestita da Invitalia per conto del MiTE e avviare la procedura di compilazione delle istanze; la trasmissione delle istanze di concessione di contributo potranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma informatica il cui sportello sarà aperto a decorrere dal 30 novembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e non oltre il 28 febbraio 2023.

Link di riferimento: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/IE/avviso_cse_2022_137.04-10-2022.pdf

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PROFESSIONISTI PER AGGIORNAMENTO PREZZI

Comunicato ANAC del 08.11.2022

ANAC: ok al compenso aggiuntivo per l'aggiornamento dei computi metrici e contabilità lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per l'adeguamento ai prezzari regionali

Ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria arrivano dall'ANAC con il comunicato dell'8 novembre 2022 (ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021).

Comunicato ANAC

Con il documento in esame l'ANAC intende fornire il proprio parere per risolvere alcune problematiche applicative riguardanti la stipula dei contratti a corpo.

L'Autorità rappresenta che spesso, in corso di attuazione dei contratti, le stazioni appalti richiedono ai professionisti (progettisti e direttore dei lavori) delle prestazioni aggiuntive o integrative rispetto a quelle previste e per le quali è stato determinato il compenso a base di gara.

Tali prestazioni aggiuntive riguardano, ad esempio, indagini, rilievi altri studi ritenuti determinanti per una corretta esecuzione del contratto e per le quali non è previsto alcun aumento del corrispettivo in quanto, essendo determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

Questo accade anche quando le prestazioni aggiuntive si rendono necessarie a seguito di un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico, come nel caso di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste in adempimento delle disposizioni dell'articolo 26 del dl 50/2022.

Decreto Aiuti e compensazione dei prezzi

Ricordiamo, infatti, che il provvedimento nasce con l'intento di mettere in campo delle misure per attenuare l'impatto negativo provocato dall'aumento vertiginoso dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, che ha compromesso la realizzazione delle opere pubbliche avviate e le nuove gare da aggiudicare.

Le misure per il caro materiali disposte dal decreto sono:

- l'aggiornamento dei prezzari,
- misure di compensazione per i lavori eseguiti nel 2022,
- l'adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell'anno in corso.

In particolare, l'art. 26 del dl n. 50/2022 ha stabilito che le Regioni debbano procedere con l'ade-

guamento infrannuale dei prezzi entro il 31 luglio 2022; le disposizioni valgono esclusivamente per l'anno 2022 ed i prezzi aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, anche se possono essere usati transitoriamente fino al 31 marzo 2023 (nel caso di progetti a base di gara approvati entro questa data).

In base alle disposizioni contenute nel decreto, i professionisti incaricati della progettazione o direzione lavori sono chiamati, da parte delle amministrazioni affidatarie, a svolgere nuove prestazioni in riferimento all'aggiornamento dei prezzi e per le quali si pone il problema dell'eventuale adeguamento del corrispettivo già definito contrattualmente.

In linea generale, in base a quanto detto prima, per suddette prestazioni aggiuntive non è previsto alcun aumento del corrispettivo determinato a corpo che è fisso ed invariabile.

Parere ANAC sull'aumento del corrispettivo determinato a corpo

In considerazione di un consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'ANAC rappresenta che tale principio non è assoluto ed inderogabile ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi: se l'incremento dei lavori da eseguire è rilevante e deriva da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente, calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate (Cass. civ. sez. I, sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012 e ordinanza n. 22268 del 25 settembre 2017).

Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n. 1 (recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") è necessario precisare che la documentazione di gara deve riportare non solo l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell'incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 c.d. "Decreto Parametri") ma anche che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi.

Conclusioni: ok al compenso aggiuntivo per l'aggiornamento dei computi metrici e contabilità lavori. In definitiva, la circostanza che nell'appalto a corpo il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell'originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente compenso.

Pertanto l'ANAC conclude chiarendo che anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori richieste dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del decreto Aiuti n. 50/2022, devono considerarsi attività aggiuntive e devono, quindi, essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte, se pervenute successivamente alla loro redazione e consegnate entro i termini contrattuali pattuiti.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2129792/Comunicato+del+Presidente+del+8+novembre+2022.pdf/3072b75f-cf9b-4f2d-c1fd-f2983e3a17a3?t=1668424613403>



PROFESSIONI

PROFESSIONI

POLIZZA PER ASSEVERAZIONI FISCALI SUPERBONUS

Consiglio Nazionale DCEC – P.O. 85-2022 del 21.11.2022

Commercialisti: i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di scegliere tra le tre diverse polizze

Obbligo polizza assicurativa in capo ai soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni ai

fini delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi di cui all'art. 119 del decreto Rilancio, primo tra tutti il Superbonus: questo è il tema centrale trattato di recente dal Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili, CNDCEC (nel pronto ordine 85-2022) a seguito di un chiarimento avanzato da un Ordine professionale.

In particolare, viene chiesto se è necessaria la stipula di una polizza differente per ogni cantiere (cosiddetta "single project"), di cui al secondo periodo del comma 14 art.119 del dl n. 34/2020, o se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale.

E' sufficiente la stipula di una sola polizza assicurativa, per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: questo il chiarimento fornito dai commercialisti.

Le ultime modifiche sulle polizze assicurative per Superbonus

Il decreto Rilancio prevede che il committente venga tutelato attraverso la sottoscrizione di una polizza obbligatoria che il professionista deve stipulare, con un massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000 euro.

Per le polizze obbligatorie sono ammesse diverse opzioni, ossia il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:

- con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
- per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
- specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

Considerazioni CNDCE: è possibile scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa

Secondo un chiarimento dell'Ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste, anche dopo le modifiche al comma 14 dell'articolo 119 del dl n. 34/2020; interpretazione condivisa appieno dai commercialisti.

Il CNDCE osserva, infatti, che l'art.2 comma 2 lett. b) del dl n. 13/022 ha apportato alcune modifiche all'articolo 119 comma 14 del decreto Rilancio, riguardanti SOLO il secondo periodo ossia la tipologia di polizza "single project", e NON i successivi periodi (terzo e quarto periodo del comma stesso) che disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale e la polizza "a consumo" dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.

Pertanto è corretto ritenere che l'obbligo di sottoscrizione della polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie alternative di polizza (di cui ai citati periodi terzo e quarto del comma 14 dell'articolo 119 del dl n. 34/2020). E' quindi corretta l'interpretazione secondo la quale anche dopo le modifiche al comma 14 dell'art. 119 del decreto Rilancio, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste.

Link di riferimento: <https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+85-2022+RAVENNA.pdf/bb594f42-29c5-48c6-a7df-06546d74fb68>

SEQUESTRO PARCELLE PER FALSE ASSEVERAZIONI SUPERBONUS

Corte di Cassazione – Sentenza penale n. 42010 dell'8 novembre 2022

La Cassazione conferma l'ordinanza di sequestro delle parcelle di un professionista derivate da asseverazioni provatamente false. Ecco gli indizi di una truffa targata Superbonus

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione si aggiunge ad alcune ultime sentenze della

stessa Corte che hanno portato alla ribalta casi incentrati sull'utilizzo illegale della cessione dei crediti, ma quest'ultima pronuncia della Corte suprema pone al centro dell'attenzione le parcelle professionali derivate da un intervento truffaldino di Superbonus.

La sentenza penale n. 42010/2022 descrive, quindi, le anomalie che hanno permesso di smascherare le relative false asseverazioni di un professionista, per così dire, alquanto spregiudicato.

Professionista e general contractor: la "banda degli onesti" presa in castagna

Il caso vede protagoniste alcune asseverazioni rilasciate da un professionista abilitato relative al Superbonus.

Al professionista veniva sequestrata una somma di denaro giacente sul suo conto corrente (a detta del professionista utilizzato per il pagamento delle bollette domestiche e quindi un conto corrente personale) poiché ritenuta parte dell'ammontare delle parcelle professionali incassate per alcune asseverazioni risultate false.

Il tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo, ma il professionista non ci stava e ricorreva in Cassazione.

Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha modificato l'articolo 9, comma 4, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le anomalie delle asseverazioni Superbonus ribadite dalla Corte di Cassazione e il recupero del maltolto anche su conti non professionali

Gli ermellini rilevano in particolare, come si evince dal prospetto riepilogativo delle asseverazioni trasmesse sul portale dell'ENEA in relazione ai lavori del Consorzio committente inerenti alle agevolazioni del Superbonus 110%, che il professionista risulta aver svolto il compito di tecnico asseveratore in ben 139 casi, dall'aprile all'ottobre del 2021.

Inoltre, risulta che il premio di almeno uno dei tre contratti assicurativi effettuati dal Consorzio al professionista è pagato dal Consorzio stesso, circostanza che appare anomala, atteso che è il tecnico asseveratore a dover sottoscrivere la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni provocati dalla sua attività (tanto che, puntualizza l'ordinanza del riesame, il relativo premio può essere dedotto ai fini del pagamento delle imposte sui redditi) e non l'impresa che effettua i lavori sui quali si svolge la verifica del tecnico.

Altra anomalia sta nel fatto che nessuna fattura è stata emessa dal professionista a fronte dei pagamenti ricevuti dal Consorzio né tali fatture sono state prodotte in sede di riesame. L'ordinanza, peraltro, valorizza in particolare quanto evidenziato in una nota della G.d.F. in atti, ossia la circostanza che anche la firma del professionista apposta alle asseverazioni appare non autografa, ma apposta attraverso un file immagine, tanto che su diversi documenti tale firma appare innaturalmente del tutto identica.

E considerato che il professionista non ha disconosciuto dette firme, ammettendo di aver anche ricevuto il pagamento per l'attività professionale espletata, farebbe pensare ad una modalità automatica di asseverazione, operata in assenza di quegli accertamenti e quelle verifiche che sono alla base dell'attività in questione.

Anomalie delle asseverazioni

Ancora i giudici evidenziano come nelle asseverazioni esaminate dall'ENEA e relative al Consorzio committente sono state riscontrate varie anomalie:

- queste si riferiscono tutte al primo SAL del 30%;
- in esse non viene dichiarato il numero di protocollo del deposito in Comune, prima dell'inizio lavori, della relazione tecnica (art. 28 della legge 10/91 e art. 8 del dlgs 192/05) ma solo la dizione "PEC";
- non viene allegato l'APE post intervento;
- il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente e il relativo importo complessivo dei lavori non coincide con quanto dichiarato nell'asseverazione;
- in alcuni casi, viene dichiarato erroneamente che il comune di ubicazione dell'edificio oggetto dell'intervento è compreso nell'elenco dei comuni di cui al comma 4 ter dell'art. 19 del dl 34/2020. Con la conseguenza che gli importi massimi ammissibili sono incrementati del 50%.

La Corte suprema, in accordo con i giudici del riesame, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite

della stessa Corte di Cassazione (sentenza 27 maggio 2021 n. 42415), secondo cui: la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

In altre parole, anche la motivazione a difesa del professionista che il sequestro della somma di denaro rinvenuta fosse avvenuta su un conto corrente utilizzato per le normali spese di amministrazione domestica, non era rilevante per il recupero dell'illecito guadagno professionale ai danni dello Stato.

Per tali motivi, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Link di riferimento: <https://www.money.it/IMG/pdf/9plxtyKCRaXX3hzyiUN8bZG7StOlaSPreF7Jc07g.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

SEGNALETICA TEMPORANEA NEI CANTIERI STRADALI

Focus INAIL - 2022

Dall'Inail una panoramica sui tipi di segnaletica di sicurezza e delimitazioni nei cantieri stradali mobili e fissi

Quando si parla di sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali, viene subito da pensare ai modi per segnalare correttamente e tempestivamente agli automobilisti in transito la presenza di lavoratori sulla strada.

Dallo studio dei dati rilevati dall'Inail sulle strade italiane tra il 2013 e 2020, è stato evidenziato che su oltre 800 incidenti stradali (con almeno un pedone ferito, durante lavori sulla carreggiata e almeno un veicolo coinvolto), il 60% dei casi è dovuto alla carenza della segnaletica; in caso di cantieri correttamente segnalati, la percentuale scende al 40%.

Per ridurre al minimo le probabilità di incidenti ed infortuni tra chi svolge i lavori in cantiere e gli automobilisti, è bene quindi che sia presente la segnaletica di sicurezza in modo che le auto in transito li notino e si evitino gli incidenti. Il rischio, infatti, non è solo per gli operai dei cantieri stradali che svolgono i lavori, ma anche per chi guida le automobili che, grazie alla segnaletica temporanea, riesce a percepire l'anomalia nella carreggiata e adeguare, di conseguenza, la velocità e aver minori incidenti.

L'Inail fornisce informazioni sulla segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili grazie ad un focus dal titolo: La segnaletica temporanea per cantieri stradali.

La sicurezza cantieri stradali è la soluzione ideale per tutelare le persone che vi lavorano e vi transitano. Ai sensi del DLGS n. 81/2008 è necessario procedere con la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), il documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile. È redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecuttrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

- valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell'impresa;
- misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio;
- organizzazione della sicurezza dell'impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc).

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.

Focus Inail

Il focus intende evidenziare gli aspetti fondamentali della segnaletica stradale durante lo svolgimento di attività di cantiere; essa serve ad informare e far sì che gli automobilisti tengano comportamenti adeguati alle anomalie stradali.

Il documento si focalizza sulla segnaletica temporanea e quella complementare (come i coni e i delineatori flessibili), a partire dalla loro definizione, che utilizzata in prossimità di cantieri o anomalie stradali, può evitare o prevenire incidenti.

Scopo del documento

Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella sicurezza stradale, in qualità di gestori, operatori, lavoratori o più in generale di utenti stradali, sull'importanza della segnaletica temporanea.

Cantiere stradale: cos'è

Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l'area dei lavori. Quindi, con il termine "cantiere stradale" si intende un ostacolo che viene posto in strada per un certo periodo di tempo per effettuare determinate attività quali, ad esempio: ripristinare l'asfalto, procedere con lavori di potatura, rimuovere degli intralci, dei veicoli che hanno subito un incidente, ecc.

Tipologia di cantiere: mobile e fisso

I cantieri stradali possono essere divisi in diverse categorie in base alla loro durata e si distinguono in cantieri fissi o mobili.

Cantiere fisso

In particolare:

- un cantiere stradale è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata;
- di lunga durata se si protrae per almeno tre giorni e di breve durata se non supera i due giorni.

Per i cantieri fissi, lunghi o brevi, il segnalamento comporta il ricorso a tre tipi di segnaletica:

- in avvicinamento,
- di posizione,
- di fine prescrizione.

Cantiere mobile

Un cantiere si definisce mobile se:

- è caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora;
- non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Le regole di messa in opera della segnaletica sono le stesse dei cantieri fissi: è previsto un segnalamento di avvicinamento e un segnalamento di posizione.

Posa e rimozione dei segnali

La posa e rimozione dei segnali temporanei costituisce a tutti gli effetti un cantiere. Gli addetti alla posa o rimozione di coni, delineatori flessibili tracciamento in giallo sono soggetti a rischi per la sicurezza e ricevono una formazione specifica.

Segnaletica stradale

La segnaletica temporanea informa l'utente stradale, guidandolo e inducendolo a comportamenti adeguati alle specificità del cantiere stradale: rappresenta uno strumento di prevenzione per determinati tipi di incidenti.

In base alla distinzione dei cantieri sopra individuati, è possibile adottare la relativa segnaletica di sicurezza che è così suddivisa:

- segnali mobili (per cantieri mobili) come coni arancioni, fuoco, segnali luminosi a bordo di mezzi come camion: quella che potremmo definire segnaletica di avvicinamento e di posizione, costituita da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che si spostano a mano a mano che anche il cantiere avanza. Essi devono essere separati da ben 300 metri e ben visibili;
- segnali per cantieri fissi temporanei, presenti in tutti i luoghi in cui operano i lavoratori, che devono informare, guidare e allontanare gli automobilisti dai pericoli;
- segnali fissi, come strisce gialle sull'asfalto;
- segnali parzialmente fissi, ossia delineatori flessibili o transenne.

INFORTUNIO SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 40064/2022

La responsabilità di un committente su un infortunio sul lavoro dipende da vari fattori: professionalità, ingerenza nel cantiere e scelta impresa

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 40064/2022 dà alcuni chiarimenti su come vada valutata la responsabilità di un committente al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

Lavori di manutenzione in condominio ed infortunio di un operaio. Il caso

L'amministratore di un condominio veniva processato dal tribunale per le responsabilità sull'infortunio sul lavoro di un operaio della ditta appaltata, in qualità di committente dei lavori di manutenzione commissionati.

La Corte d'Appello riteneva successivamente di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione del reato, ma i giudici confermavano la condanna al risarcimento dei danni all'operaio infortunato.

L'imputato quindi faceva ricorso in Cassazione sostenendo a sua difesa:

- che aveva rispettato le prescrizioni formali richieste dalla legge;
- la fiducia riposta nell'impresa affidataria dei lavori la cui serietà era conosciuta per esperienza diretta;
- che non aveva mai rivestito alcuna posizione di garanzia, e, comunque, la Corte d'Appello non avrebbe verificato "in concreto" l'incidenza della sua condotta nelle cause che avevano provocato l'evento, considerato altresì che lo stesso mai si era ingerito nei lavori in questione.

Il giudizio della Cassazione sull'incidenza del comportamento del committente privato sull'infortunio sul lavoro

Gli ermellini operano una distinzione tra committente privato e committente professionale e ricordano che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che:

- essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.,
- sia dotata del documento di valutazione dei rischi,
- non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, dlgs 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Risulta, nel caso in esame, che la sentenza impugnata non abbia esaminato questo aspetto.

La Cassazione chiarisce anche che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, "occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento", a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo:

- alla specificità dei lavori da eseguire,
- ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera,
- alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera,
- alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Anche in questo caso, l'analisi risulta del tutto omessa.

La Cassazione, per tali motivi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio.

Link di riferimento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29008:cassazione-penale,-sez-4,-24-ottobre-2022,-n-40064-responsabilità-del-committente-per-mancata-verifica-di-idoneità-della-ditta-scelta-per-eseguire-i-lavori-di-ristrutturazione-annullamento-con-rinvio-per-valutare-l-incidenza-della-condotta-nell-eziologia-dell-evento&catid=17&Itemid=138

L'art. 80 del dlgs 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro per la salvaguardia dei lavoratori dai rischi elettrici

Apparecchiature ed impianti elettrici rappresentano fonti di pericolo per la sicurezza sul lavoro. Il rischio elettrico è il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico. Pertanto, per qualsiasi lavoro che si svolge in prossimità di una fonte di energia elettrica, si configura come un rischio elettrico.

L'art. 80 del dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve prendere tutte le precauzioni affinché i lavoratori non corrano pericoli nell'utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche. Per farlo deve effettuare la valutazione dei rischi che gli consente di adottare le misure di prevenzione opportune e di individuare i DPI necessari. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurarsi che le procedure di sicurezza vengano applicate.

La valutazione dei rischi rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il datore di lavoro che non provvede ad effettuare la valutazione dei rischi può andare incontro a conseguenze di tipo penale e amministrativo; può essere punito, infatti, con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Obblighi del datore di lavoro

L'art. 80 del dlgs 81/08, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro deve applicare le misure necessarie affinché gli impianti, i materiali, le apparecchiature e i dispositivi abbiano requisiti tali da proteggere i lavoratori da:

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Valutazione del rischio elettrico

Per la gestione del rischio elettrico il comma 2 dell'art. 80 del dlgs 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio tenendo conto di:

- condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
- rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

La valutazione dei rischi deve essere dettagliata e rivista periodicamente in base a cambiamenti dei processi lavorativi o dell'organizzazione aziendale che possono alterare la valutazione precedente. Inoltre, deve rispettare le normative tecniche CEI per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, i livelli di accettabilità e i parametri relativi ad attrezzature, DPI e formazione delle figure qualificate per svolgere lavori esposti a rischio elettrico.

Una volta effettuata la valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, individuare i dispositivi di protezione (collettivi ed individuali) e predisporre le procedure di uso e manutenzione per garantire la sicurezza degli impianti, da attuare tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti e delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature (commi 3 e 3-bis).



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

AGGIORNAMENTO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Ministero dell'Interno – Testo coordinato D.M. 03.08.2015 in vigore dal 27.10.2022

In vigore dal 27 ottobre 2022 il testo coordinato del dm 3 agosto 2015 aggiornato con le modifiche introdotte dalle recenti disposizioni normative

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la versione aggiornata del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015), nonché l'aggiornamento a novembre 2022 delle note e dei chiarimenti al decreto. Edizione in vigore dal 27 ottobre 2022.

Codice prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi rappresenta una vera rivoluzione nell'ambito normativo italiano in materia antincendio: la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha portato avanti un progetto, avviato alla fine del 2013, di semplificazione e razionalizzazione delle norme di prevenzione incendi, attraverso un nuovo approccio metodologico più aderente al processo tecnologico e agli standard normativi internazionali.

Il Codice, applicabile in alternativa alla normativa ancora vigente, rappresenta un testo organico ed unificato di disposizioni di prevenzione incendi (di cui all'allegato I al dm 3 agosto 2015) da applicare ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per una progettazione uniforme.

L'attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari.

Obiettivi del codice di prevenzione incendi

In particolare, con il Codice in esame sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi:

- disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
- semplificare la normativa di prevenzione incendi;
- adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
- individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
- fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di antincendio;
- aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni;
- favorire l'utilizzo dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio.

Decreti di settembre 2022

Ricordiamo, poi, l'emanazione dei 3 decreti di settembre in materia di prevenzione incendi che sostituiscono il dm 10 marzo 1998, sono in continuità al Codice:

- dm 1 settembre 2021 relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- dm 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
- dm 3 settembre 2021 relativo alla valutazione dei rischi d'incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del dm 10 marzo 1998.

I nuovi provvedimenti delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata.

In particolare, il dm 3 settembre 2021 (cd. decreto "minicodice") per quanto concerne i luoghi di lavoro, ha esteso il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro non

dotati di regole tecniche, e a tutti quelli che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il dm 1 settembre 2021, invece, dispone l'obbligo di redigere il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte).

Codice prevenzione incendi: le modifiche introdotte

Il testo è coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:

- Dm 8 giugno 2016: nuovo capitolo V.4 "Uffici"
- Dm 9 agosto 2016: nuovo capitolo V.5 "Attività ricettive turistico – alberghiere"
- Dm 21 febbraio 2017: nuovo capitolo V.6 "Attività di autorimessa"
- Dm 7 agosto 2017: nuovo capitolo V.7 "Attività scolastiche"
- Dm 23 novembre 2018: nuovo capitolo V.8 "Attività commerciali"
- Dm 18 ottobre 2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8
- Dm 14 febbraio 2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
- Dm 6 aprile 2020: nuovo capitolo V.9 "Asili nido" (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2
- Dm 15 maggio 2020: aggiornamento capitolo V.6 "Attività di autorimessa" (in vigore dal 19 novembre 2020)
- Dm 10 luglio 2020: nuovo capitolo V.10 "Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati" (in vigore dal 21 agosto 2020)
- Dm 29 marzo 2021: nuovo capitolo V.11 "Strutture sanitarie" (in vigore dal 9 maggio 2021)
- Dm 14 ottobre 2021: nuovo capitolo V.12 "Altre attività in edifici tutelati" (in vigore dal 25 novembre 2021)
- Dm 24 novembre 2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1° gennaio 2022)
- Dm 30 marzo 2022: nuovo capitolo V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili" (in vigore dal 7 luglio 2022)
- Dm 19 maggio 2022: nuovo capitolo V.14 "Edifici di civile abitazione" (in vigore dal 29 giugno 2022)
- Dm 14 ottobre 2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27 ottobre 2022).

Link di riferimento: https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO MATERIALI DA COSTRUZIONE

Decreto Ministero dell'Interno del 14.10.2022 (G.U. n. 251 del 26.10.2022)

In Gazzetta il decreto che prevede un unico sistema di classificazione europeo. Modificato il Codice di prevenzione incendi e i dm 26 giugno 1984 e 10 marzo 2005 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 251 del 26 ottobre 2022) del decreto 14 ottobre 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione alle corrispondenti norme vigenti nell'Unione Europea.

In pratica, il provvedimento stabilisce importanti modifiche alla normativa italiana sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Le modifiche sono in vigore dal 27 ottobre 2022, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto dall'art. 46 del dlgs 81/2008. E' quindi necessario valutare le possibilità di rischio incendio e cercare di limitarlo o eliminarlo attraverso l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Decreto 14 ottobre 2022

Il decreto in esame consente di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali:

- non sono applicate le procedure ai fini della marcatura CE;

- in assenza di specificazioni tecniche;
- in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza.

La modifica si è resa necessaria per vari motivi. In particolare, si è considerata la necessità di:

- conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base “Sicurezza in caso d’incendio” del regolamento (UE) n. 305/2011;
- considerare le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio;
- rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

Nella progettazione antincendio degli edifici ci sono tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott’occhio nella loro complessità.

Le modifiche ai provvedimenti relativi alla classificazione di reazione al fuoco (dm 26 giugno 1984 e dm 10 marzo 2005) e al Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015)

Il provvedimento in esame apporta delle modifiche ai tre decreti:

- decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»;
- decreto del 10 marzo 2005 concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio»;
- decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Tra le novità, la normativa abroga la classificazione italiana di reazione al fuoco secondo il dm 26 giugno 1994 e mantiene valide le euroclassi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione; apporta, inoltre, modifiche alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi (alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8).

Nel dettaglio.

Le modifiche al decreto 26 giugno 1984

Le modifiche riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e l’allegato A.2.1 del dm.

Le modifiche al decreto 10 marzo 2005

Modificati gli articoli 1, 2, 4 e abrogati gli allegati A e B del dm. Inoltre, è prevista l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1[1].

Le modifiche al decreto 3 agosto 2015

Il dm interviene in modifica al Codice di prevenzione incendi, ossia della sezione S1 dell’allegato 1 al dm:

- Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento;
- Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento;
- Tabella S.1-8: Classificazione in gruppi di materiali per impianti.

Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/26/22A06030/sg>

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IN AMBITO BIM CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato le prime conclusioni di uno dei tavoli di lavoro del progetto generale BIM-FDC (Fire Digital Check), relativo alla progettazione antincendio in ambito BIM con il codice di prevenzione incendi.

Il documento riporta le schede necessarie ai progettisti antincendio per l’inserimento, nei progetti

antincendio elaborati con metodologia BIM, dei parametri necessari per predisporre una pratica di prevenzione incendi e permette agli sviluppatori di software la creazione di applicativi finalizzati anche all'attuazione degli obiettivi del progetto.

Il progetto BIM-FDC (Fire Digital Check) è finalizzato ad automatizzare la validazione dei progetti di prevenzione incendi elaborati con il Codice di prevenzione incendi, limitatamente alle soluzioni conformi, e prevede ulteriori applicazioni con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata immersiva.

Scarica il PDF

Link di riferimento: <https://www.vigilfuoco.it/asp/notizia.aspx?codnews=82744>

CHIARIMENTI SUL DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO

Circolare VVF prot. 16579 del 7 novembre 2022

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento in merito al D.M. 15.09.2022 che ha prorogato al 25 .09.2023 le disposizioni previste all'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

La disposizione conferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dall'articolo 3 "Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio". Pertanto dal 25.09.2022 si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell'Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

ALLEGATO_4 dipvvf.COM-CO.REGISTRO UFFICIALE.I.0016579.07-11-2022



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Alla Direzioni Regionali/Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Ai Comandi dei vigili del fuoco
- All' Ufficio Centrale Ispettivo
- E, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.

Con riferimento all'oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento in argomento.

In primis, preme segnalare che l'art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all'art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall'articolo 3-“Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall'articolo 5-“Abrogazioni”.

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento *ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio* stabiliti in nell'Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

Inoltre, si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione diretta alla prova d'esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell'Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022. Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.

Con l'occasione, si comunica che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l'effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Documento firmato digitalmente

SM/MM

MARSELLA STEFANO
MINISTERO DELL'INTERNO

MISURE ANTINCENDIO DI SEMPLIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI

Legge 17 novembre 2022, n. 175 (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022)

È stata pubblicata la legge 17.11.2022, n. 175, di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che all'art. 16 prevede misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, in relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto.

Al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, la norma prevede che il termine di sessanta giorni per la valutazione del progetto, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è ridotto, fino al 31 dicembre 2024, a trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

17-11-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 269

cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

Art. 12.

Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 13.

Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 14.

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 15.

Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Art. 16.

Procedure di prevenzione degli incendi

1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Art. 17.

Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».



PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO, un volume molto interessante sull'applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di ufficio (RTV 4), emanata con il decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016.

Il documento nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è scaricabile liberamente dal sito INAIL.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-prev-incendti-attivita-ufficio.pdf#vfvco-mo%C2%A0#codicediprevenzioneincendi%C2%A0#antincendio>

SCADENZA PROROGA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI

Legge 26.02.2021 n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021)

Il 31.12.2022 scade il termine per il completamento dell'adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle norme di sicurezza antincendio, secondo le indicazioni del punto 13 dell'allegato al D.M. 26.08.1992.

La scadenza è stabilita dall'art. 2 comma 4-septies della L.26.02.2021 n. 21 di conversione del DL 31.12.2020, n. 183 (milleproroghe 2021).

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21A01259/sg#vfvco-mo%C2%A0#antincendio>

SCADENZA PROROGA ANTINCENDIO ASILI NIDO

Legge 26.02.2021 n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021)

Il 31.12.2022 scade il termine per il completamento dell'adeguamento degli asili nido esistenti al D.M. 16.07.2014.

La scadenza è stabilita dall'art. 2 comma 4-septies della L. 26.02.2021 n. 21 di conversione del DL 31.12.2020, n. 183 (milleproroghe 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021. Secondo l'art. 6 comma 1 lettera a) del D.M. 16.07.2014 devono essere adeguati entro il 31.12.2022 i seguenti punti del Titolo III della regola tecnica:

13.1. Separazioni e comunicazioni

13.2. Resistenza al fuoco

13.3. Scale

13.4. Numero di uscite

13.5. Altre disposizioni, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12.

Le scadenze successive di adeguamento antincendio degli asili nido sono fissate al 31.12.2024 e al 31.12.2027.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21A01259/sg#vfvco-mo%C2%A0#antincendio>